



COMUNE DI TORRE SANTA SUSANNA

PROVINCIA DI BRINDISI

► COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. **36**

Data **15/09/2021**

SEDUTA:

Pubblica

Non Pubblica

SESSIONE:

Ordinaria

Straordinaria

Urgente

CONVOCAZIONE:

1^a

2^a

PARERE

Esprimo parere favorevole di regolarità tecnica sulla retroscritta proposta di deliberazione

Il Funzionario Resp.le
(F.to arch. Giangrande
Dionino)

OGGETTO:	DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.18 DEL 29.10.2018 "REGOLAMENTO DEI CRITERI DI STIMA DEL VALORE DEGLI IMMOBILI GRAVATI DAL DIRITTO DI USO CIVICO MUTATI DI DESTINAZIONE E/O SDEMANIALIZZATI E OGGETTO DI ALIENAZIONE". RECEPIMENTO DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 1177 DEL 14.07.2021.
-----------------	--

L'anno duemilaventuno, il giorno quindici, del mese di settembre, alle ore 17,30 in prosieguo, Solita sala delle Adunanze, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i signori consiglieri:

N.	Cognome e Nome	P/A	N.	Cognome e Nome	P/A
1	Sacomanno Michele	P	10	Gemma Giuseppe Saverio	P
2	Pinto Martino Salvatore	P	11	Barbarellò Anna	P
3	Missere Serena Lucia	P	12	Longo Alberto	P
4	Morleo Lucrezia	P	13	Ariano Antonio	P
5	Gallù Giuseppe	P	14	Pungente Mariella	P
6	Di Gaetano Marcella	P	15	Epifani Baldassarre	N
7	Di Maggio Susanna	P	16	Presta Gabriele	P
8	Giangrande Gilberta	P	17	Dell'Atti Daniele	N
9	Tieni Nicola	P			

Presenti n.	15
Assenti n.	2

Presiede l'Avv.Di Maggio Susanna, nella sua qualità di PRESIDENTE.

Partecipa alla seduta l'avv. Angela Nozzi, SEGRETARIO GENERALE, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale dichiara aperta la seduta e da atto che sono stati nominati scrutatori i signori consiglieri:

Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sull'argomento inserito all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;
 Il Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49 del TU n. 267/2000 hanno espresso parere favorevole.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- Con propria deliberazione n. 18 del 19.10.2018 ha approvato il Regolamento dei criteri di stima del valore degli immobili gravati dal diritto di uso civico mutati di destinazione e/o sdemanializzati e oggetto di alienazione;
- con la predetta deliberazione è stata avviata la procedura per l'approvazione regionale del Regolamento, previa acquisizione del giudizio di congruità del valore dei beni di uso civico ex art. 8 L.R. n. 7/1998;
- con Deliberazione n. 1177 del 14.7.2021 la Giunta Regionale si è espressa in merito al Regolamento, indicando le rettifiche da apportare allo stesso al fine di rendere inequivoca la disciplina comunale e di semplificarne la lettura ed esatta comprensione;
- Con nota prot. 10063 del 24.8.2021 la Regione Puglia - Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana - Sezione Urbanistica - Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici, ha trasmesso la deliberazione n. 1177/2021, evidenziando l'opportunità di recepire con provvedimento consiliare, previa redazione di apposito testo coordinato, le modifiche apportate al Regolamento in oggetto con detta D.G.R.;
- In particolare, la DGC Regionale n. 1177/2021 dispone quanto segue:

***“DI APPROVARE** il “Regolamento dei criteri di stima del valore degli immobili gravati dal diritto di uso civico mutati di destinazione e/o sdemanializzati e oggetto di alienazione” approvato dal Comune di Torre Santa Susanna con deliberazione di C.C. n. 18 del 29.10.2018, ai sensi dell’art. 43 del R.D. n. 332/1928, con le seguenti prescrizioni:*

- in ordine all' "art. 6 – Abbattimenti per alienazione”, per la determinazione delle riduzioni del prezzo di stima, la misura massima degli abbattimenti, in ogni caso, deve essere contenuta entro il limite di quanto previsto dall'art. 11, comma 3, della L.R. n. 17/1999, il quale, applicando il prevalente criterio interpretativo logico-sistematico su quello letterale, deve ragionevolmente intendersi nel senso che la riduzione applicabile al prezzo di stima non può eccedere il terzo del valore venale attuale dell’area;

***DI NON APPROVARE**, per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte, le parti del "Regolamento dei criteri di stima del valore degli immobili gravati dal diritto di uso civico mutati di destinazione e/o sdemanializzati e oggetto di alienazione", che dovranno intendersi non approvate e pertanto soppresse, come di seguito riportato:*

***- in ordine all'art. “4 – Alienazioni e sdemanializzazioni”**, il secondo periodo va cassato nelle seguenti parti:*

- secondo e terzo rigo, in cui recita "ad un prezzo la cui congruità sarà determinata dalla Commissione regionale prevista dall'art. 8 della L.R. n. 7/98";

- quinto e sesto rigo, in cui recita "di congruità";

- settimo e ottavo rigo, in cui recita "di congruità";

- ottavo rigo, in cui recita: "unitamente alla proposta di mutamento di destinazione d'uso";

*- **in ordine all'art. “5 – Valore di alienazione e valore di sdemanializzazione”**, il quinto periodo che recita: "Come sopra rappresentato tutti i valori di stima saranno preventivamente proposti alla Regione Puglia per la congruità, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 7/1998", va egualmente cassato;*

*- **in ordine all'art. “7 – Procedure di alienazione”**, il quarto periodo nella parte in cui recita: "e congruità sul valore di alienazione proposto"*

CONSIDERATO

- che è stato elaborato dal Settore Urbanistica il Regolamento suddetto con la riformulazione del testo contenente le rettifiche di cui alla DGR n.1177 del 14.7.2021;
- che è necessario provvedere all'approvazione del testo, come modificato con le indicazioni della Regione Puglia, del Regolamento dei criteri di stima del valore degli immobili gravati dal diritto di uso civico mutati di destinazione e/o sdemanializzati e oggetto di alienazione che disciplini le procedure per la determinazione del prezzo dell'alienazione e sdemanializzazione;

VISTO

- il Regolamento dei criteri di stima del valore degli immobili gravati dal diritto di uso civico mutati di destinazione e/o sdemanializzati e oggetto di alienazione, così come adeguato alle modificazioni richieste dalla Regione Puglia, qui allegato al presente atto;
- la legge n. 1766/1927;
- il Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332,
- la L.R. n 7 del 28 gennaio 1998,
- la Deliberazione della Giunta Regionale 7 agosto 2012, n. 1651 Indirizzi per l'applicazione dell'art. 9 della L.R. n. 7/1998 in materia di usi civici, ecc.
- il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U. delle leggi o sull'ordinamento degli EE.LL.);

Con votazione unanime favorevole

Consiglieri presenti 15, assenti 2 (Epifani B. e Dell'Atti D.)

DELIBERA

1. di approvare il Regolamento dei criteri di stima del valore degli immobili gravati dal diritto di uso civico mutati di destinazione e/o sdemanializzati e oggetto di alienazione, così come adeguato alle modificazioni richieste dalla Regione Puglia, qui allegato al presente atto;
 2. di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di usi civici;
 3. di demandare al Settore Urbanistica la trasmissione della presente deliberazione unitamente al Regolamento alla Giunta Regionale;
- successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

con successiva votazione unanime

Consiglieri presenti 15, assenti 2 (Epifani B. e Dell'Atti D.)

dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva

Alle ore 19.10 la seduta termina.



COMUNE DI TORRE SANTA SUSANNA

- Provincia di Brindisi -

SETTORE "URBANISTICA"

**REGOLAMENTO DEI CRITERI DI
STIMA DEL VALORE DEGLI
IMMOBILI GRAVATI DAL DIRITTO DI
USO CIVICO MUTATI DI
DESTINAZIONE E/O
SDEMANIALIZZATI E OGGETTO DI
ALIENAZIONE**

(L.R. 28 gennaio 1998, n. 7 "Usi civici e terre collettive in attuazione della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e del Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332")

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. . . . del.....

Sommario

ART. 1	PREMESSA.	
ART. 2	FINALITÀ.	
ART. 3	RIFERIMENTI.	
ART.4	ALIENAZIONI E SDEMANIALIZZAZIONI.	
ART. 5	VALORE DI ALIENAZIONE E VALORE DI SDEMANIALIZZAZIONE
ART. 6	ABBATTIMENTI PER ALIENAZIONE.	
ART. 7	PROCEDURA DI ALIENAZIONE.	
ART. 8	MODALITÀ DI PAGAMENTO.	
ART. 9	UTILIZZO DELLE SOMME RICAVATE.	
ART. 10	NORME FINALI.	

REGOLAMENTO DEI CRITERI DI STIMA DEL VALORE DEGLI IMMOBILI GRAVATI DAL DIRITTO DI USO CIVICO MUTATI DI DESTINAZIONE E/O SDEMANIALIZZATI E OGGETTO DI ALIENAZIONE

ART. 1 PREMESSA

La legge fondamentale sul demanio civico del 16 giugno 1927, n. 1766 stabilisce due categorie di terre civiche: terreni utilizzati come bosco o pascolo permanente e terreni utilizzabili per coltura agraria.

Gli strumenti urbanistici formati nel passato spesso hanno trascurato l'esistenza degli usi civici, dando avvio a trasformazioni urbanistiche contra legem, cosicché aree di demanio civico sono state frazionate, edificate o comunque sottoposte a irreversibili trasformazioni senza la preventiva autorizzazione prevista dalla legge fondamentale. La sussistenza di uso civico, infatti, comporta un divieto di mutamento di destinazione e di alienazione se non previamente autorizzato ai sensi dell'art. 12 della legge fondamentale n. 1766/1927.

In concreto è accaduto, però, che i Comuni hanno previsto destinazioni urbanistiche improprie, per cui le terre civiche interessate da tali previsioni hanno subito una differente e irreversibile destinazione come, per esempio quella edificatoria.

Per far fronte alle criticità sopra evidenziate, che peraltro hanno riguardato, in diversa maniera, l'intero territorio nazionale, il legislatore regionale pugliese ha introdotto alcuni procedimenti amministrativi esperibili, nel rispetto dei principi fondamentali desunti dalla legge n. 1766/1927 e dalla normativa in materia di pianificazione urbanistica e paesaggistica.

Al fine di regolarizzare una tale situazione è intervenuta la legge regionale n 7 del 1998. L'art 9 della medesima legge stabilisce che ai fini dell'alienazione dei terreni di uso civico il Comune deve adottare un regolamento che fissa i criteri di stima delle aree civiche da alienare; il regolamento deve essere trasmesso alla Giunta Regionale per l'approvazione. Per ulteriori approfondimenti si rimanda alle leggi sopracitate.

ART. 2 FINALITÀ

Con il presente Regolamento, si intende dare concreta attuazione alle diverse norme succedutesi nel tempo al fine di riconoscere i diritti acquisiti dalla popolazione residente sulle terre di Uso Civico, nonché provvedere al riordino del Patrimonio collettivo.

Il presente regolamento si applica ai terreni gravati da uso civico, sia agricoli che quelli per i quali viene autorizzato il mutamento di destinazione d'uso, e aree che hanno già mutato l'ordinaria destinazione per effetto di strumenti urbanistici, la cui Regione Puglia, con propria delibera, autorizza la sdemanializzazione e conseguente alienazione

ART. 3 RIFERIMENTI

La gestione amministrativa dei procedimenti e degli atti riguardanti gli usi civici avviene nel rispetto delle norme vigenti ed in particolare: legge n. 1766/1927, Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, L.R. n 7 del 28 gennaio 1998, L.R. 17/1999, L.R. 14/2001 e Deliberazione della Giunta

Regionale 7 agosto 2012, n. 1651 Indirizzi per l'applicazione dell'art. 9 della L.R. n. 7/1998 in materia di usi civici, ecc.

ART. 4 ALIENAZIONI E SDEMANIALIZZAZIONI

Ai sensi dell'art. 12 della legge 16.6.1927 n. 1766, nonché dell'art 9 della L.R. n. 7 del 22.1.1998 e successive modifiche ed integrazioni, l'alienazione o il mutamento di destinazione originaria dei terreni gravati da uso civico è possibile solo a seguito di specifica autorizzazione da parte della Giunta Regionale su proposta del Consiglio Comunale.

Nei casi sopra riferiti, il Comune, acquisita l'assegnazione a categoria e l'autorizzazione anche in sanatoria, procede alla vendita delle superfici interessate ad un prezzo, con eventuale rivalutazione dell'importo al momento della stipula dell'atto di trasferimento, ove lo stesso avvenga dopo un periodo di oltre 6 mesi dalla comunicazione comunale dell'avvenuta determinazione. L'elenco dei terreni ed il relativo prezzo di alienazione devono essere adottati dal Consiglio Comunale con propria deliberazione.

ART. 5 VALORE DI ALIENAZIONE E VALORE DI SDEMANIALIZZAZIONE

Il prezzo di alienazione, delle terre civiche che lo strumento urbanistico ha già destinato e destina a diverso utilizzo (es. oggetto di trasformazione edilizia ed urbanistica) e le terre civiche autorizzate alla sdemanializzazione e/o alienazione, è fissato con determina dirigenziale, previa operazione di stima effettuata dai propri uffici tecnici o da professionisti esterni nominati dal Comune (L.R. n. 17/1999).

Per i suoli edificatori il prezzo di alienazione sarà il valore dichiarato ai fini IMU (da utilizzare i valori contenuti nella più recente deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto la: Determinazione del valore delle aree fabbricabili ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria).

Per i terreni con destinazione agricola in testa al Comune autorizzate alla sdemanializzazione si farà riferimento al valore agricolo medio (VAM), rapportato all'attualità, prefissato dalla Commissione Provinciale di Brindisi (L. n. 865 del 22.10.1971, del 22.10.1971, art. 16, primo e secondo comma) attribuendo agli stessi la coltura praticata al momento i cui valori sono compresi nelle singole regioni agrarie della Provincia di Brindisi.

Per i casi non previsti sopra la determinazione del prezzo di alienazione dovrà tener conto del valore di mercato del bene, desunto da beni simili.

terreni di uso civico interessati dallo strumento urbanistico vigente con prescrizioni diverse da quella agricola

2 Art II della legge n 1799 del 16/06/1927 (I cat.: terreni utilizzabili per bosco o pascolo permanente, II cat.: terreni utilizzabili per coltura agraria)

ART. 6 ABBATTIMENTI PER ALIENAZIONE

Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1766/1927, dell'art. 11, comma 3^o della L.R. n. 17/99 e successive modifiche ed integrazioni, i prezzi unitari di alienazione del presente regolamento, vengono assoggettati agli abbattimenti nella misura di seguito riportati ed in ragione del possesso dei seguenti requisiti:

Occupatore di terre civiche, misura abbattimento: Residente nel Comune di Torre Santa Susanna
25 %

Nei restanti casi non previsti dal presente Regolamento non si applica alcun abbattimento.

Il diritto di abbattimento per le aree edificabili si applicherà solo per i residenti da almeno 10 anni nel Comune di Torre Santa Susanna in via continuativa decorrenti, a ritroso, dalla richiesta di legittimazione.

Gli abbattimenti spettano anche agli eredi dell'occupatore arbitrario.

Per le sdemanializzazioni il valore da corrispondere al Comune è pari all'80% del valore come determinato all'art. 5. Per le stesse, sarà necessario procedere all'accertamento dell'epoca cui risale il possesso del terreno che dovrà essere in ogni caso in data antecedente all'adozione degli strumenti urbanistici.

Nel caso che il possesso del terreno, oggetto di alienazione in sanatoria, previo accertamento d'ufficio, risulti in data successiva all'adozione degli strumenti urbanistici, non si applica nessuna riduzione al prezzo di vendita del terreno.

Compete, in ogni caso, al Consiglio comunale la facoltà di applicare eventuali riduzioni del prezzo di vendita in relazione alla valutazione dell'interesse pubblico delle iniziative che si vogliono localizzare all'interno delle aree edificabili da sdemanializzare. In tale occasione saranno stabilite le modalità e le garanzie di recupero del minor prezzo coltisposto nel caso in cui l'iniziativa programmata non abbia più a realizzarsi.

ART. 7 PROCEDURA DI ALIENAZIONE

I possessori di terreni appartenenti al demanio civico, per i quali sia stata richiesta l'autorizzazione alla sdemanializzazione con relativa alienazione ovvero vi sia stata autorizzazione in sanatoria, devono inoltrare la richiesta di alienazione all'Amministrazione Comunale, assumendo impegno a corrispondere il prezzo di alienazione e sostenere tutte le spese inerenti per la trascrizione, registrazione, vulture catastali, nonché, se occorrente, il relativo frazionamento.

Alla richiesta dovrà essere allegata tutta la documentazione relativa ai titoli.

Qualora i beni posseduti ed oggetto di alienazione risultassero "comune indiviso" a più soggetti, la richiesta dovrà essere sottoscritta da tutti i possessori, a condizione che lo stesso assuma a proprio carico tutti gli oneri relativi alla alienazione.

Concluse le procedure preliminari di verifica dopo aver acquisito la relativa autorizzazione regionale previa individuazione in via definitiva dell'acquirente del bene da alienare, viene nei

trenta giorni naturali consecutivi alla comunicazione di conclusione del procedimento autorizzativo, viene sottoscritto l'atto unilaterale d'obbligo all'acquisto.

L'atto unilaterale d'obbligo deve contenere:

L'identificazione del soggetto firmatario;

I dati identificativi dell'immobile e/o degli immobili ai quali si riferisce la compravendita;

La somma da pagarsi a titolo di caparra cofirmataria pari al 30% del valore del prezzo di vendita del bene;

Il prezzo complessivo di alienazione, avendone determinato la congruità;

Le modalità di pagamento del restante corrispettivo oltre che le spese;

Il termine entro cui si prevede il completamento della procedura;

ART. 8 MODALITÀ DI PAGAMENTO

I richiedenti devono, ai sensi dell'art. 1385 del Codice Civile ed al momento della sottoscrizione dell'atto finale di vendita, dimostrare di aver versato, con bollettino di conto corrente postale o altro titolo equipollente intestato all'Ente, la caparra confermatrice.

Il saldo del corrispettivo dovuto, unitamente alle spese come dall'Ente calcolato, verrà versato con le seguenti modalità, a scelta del richiedente:

In unica soluzione, con versamento su bollettino di conto corrente postale o ricevuta di versamento intestato all'Ente, da esibire al momento della sottoscrizione del contratto definitivo.

Rateizzato in numero di quattro rate a scadenza semestrale, maggiorato degli interessi legali, in questo caso dovrà essere fornita idonea polizza fidejussoria da esibire all'atto della sottoscrizione del contratto definitivo.

Tutti gli oneri di cui sopra, unitamente alle eventuali ulteriori spese di istruttoria, saranno a carico del richiedente.

In particolare, unitamente al prezzo dovuto per l'acquisto del terreno, il possessore dovrà corrispondere, se dovute, le spese derivanti dalla procedura di alienazione, quali spese di trascrizione, registrazione, accatastamento, oltre al costo di frazionamenti, rogito, tributi regionali, diritti di segreteria comunale, fatto salvo eventuali esenzioni disposte per legge.

Quanto sopra sarà quantificato a cura dei competenti Ufficio del Comune.

Ove la procedura di acquisto richiedesse la sottoscrizione di un rogito del notaio, questo deve avvenire entro 180 (centottanta) giorni dalla data di comunicazione avvenuta autorizzazione Regionale e/o congruità stima economica.

Il notaio è di norma scelto dalla parte acquirente, che dovrà comunicare all'Ente, entro il quindicesimo giorno antecedente la data concordata per la stipula, il nome (con l'indirizzo dello studio, il numero telefonico, mail e PEC) del prescelto.

Qualora l'acquirente decida di non avvalersi delle facoltà di cui sopra, sarà l'Amministrazione Comunale ad indicare il notaio.

Le spese dell'atto sono comunque a carico dell'acquirente.

Nel caso in cui l'atto sia stipulato con il ministero del Segretario Comunale, allo stesso è dovuto il pagamento di quanto previsto per legge.

ART. 9 UTILIZZO DELLE SOMME RICAIVATE.

A norma dell'art. 24 della L n. 1766/1927 il ricavato dall'alienazione o dal mutamento di destinazione sarà versato su apposito capitolo di bilancio con vincolo di destinazione alla realizzazione di opere permanenti di interesse generale della popolazione.

Per procedere allo svincolo di tali somme è necessaria apposita e preventiva autorizzazione regionale.

ART. 10 NORME FINALI.

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni statali e regionali vigenti.



COMUNE DI TORRE SANTA SUSANNA

PROVINCIA DI BRINDISI

Deliberazione N° 36 del 15/09/2021

CONSIGLIO COMUNALE

Punto O.d.G. n° 5


Seduta del 15/09/2021

OGGETTO:	DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.18 DEL 29.10.2018 "REGOLAMENTO DEI CRITERI DI STIMA DEL VALORE DEGLI IMMOBILI GRAVATI DAL DIRITTO DI USO CIVICO MUTATI DI DESTINAZIONE E/O SDEMANIALIZZATI E OGGETTO DI ALIENAZIONE". RECEPIMENTO DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 1177 DEL 14.07.2021.
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere : FAVOREVOLE
Note	
Data 08/09/2021	Il Responsabile F.to arch. Giangrande Dionino
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere :
Note	
Data	Il Responsabile
IL PRESIDENTE F.to Avv. Di Maggio Susanna	IL SEGRETARIO GENERALE F.to avv. Nozzi Angela
Assenti:	
Note:	
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA <input checked="" type="checkbox"/>	INVIO: Capigruppo <input type="checkbox"/> Prefettura <input type="checkbox"/> OO.SS. <input type="checkbox"/>

Approvato e sottoscritto.

► **II PRESIDENTE**
F.to AVV. DI MAGGIO SUSANNA




► **II SEGRETARIO GENERALE**
F.to AVV. ANGELA NOZZI

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del TUEL n. 267/2000)

Data 22/09/2021




► Il Responsabile
F.to avv. Angela Nozzi

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, TUEL n. 267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del TUEL n. 267/2000;
- è divenuta esecutiva il 15/09/2021 essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, TUEL n. 267/2000).

Data



► Il Responsabile
F.to AVV. ANGELA NOZZI

È copia conforme all'originale.

Data, 22/09/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
avv. Angela Nozzi